



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 3 / 2017

Sommario

Premessa	2
<i>Estensione dello "split-payment"</i>	<i>2</i>
<i>Termini abbreviati per la detrazione IVA</i>	<i>2</i>
<i>Stretta in materia di compensazioni</i>	<i>3</i>
<i>Nuovo regime fiscale per le locazioni brevi (c.d. norma "Air Bnb")</i>	<i>3</i>
<i>Rideterminazione della base ACE</i>	<i>4</i>
<i>Definizione agevolata delle controversie tributarie</i>	<i>4</i>
<i>Disposizioni in materia di Patent box</i>	<i>5</i>

Premessa

In data 24 aprile 2017, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 50/2017 (c.d. “Manovra Gentiloni”), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e di sviluppo.

La presente informativa riporta un quadro di sintesi dei principali contenuti.

* * *

Estensione dello “split-payment”

Il Decreto in commento modifica l’art. 17-ter del DPR 633/1972, estendendo l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (c.d. *split payment*) a nuovi destinatari/acquirenti di beni e servizi e a nuovi soggetti obbligati/cedenti di beni e prestatori di servizi.

Nello specifico, con riferimento alla prima di categoria di soggetti, l’estensione riguarda:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- società controllate da Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territoriali;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, con possibilità di individuare, tramite Decreto del Ministero dell’economia e finanze, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Per quanto riguarda, invece, la categoria dei cedenti e prestatori di servizi, all’interno della sfera applicativa dello *split payment* vengono ora ricomprese le prestazioni di servizi che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte: i casi tipici riguardano, pertanto, i liberi professionisti, gli agenti e gli intermediari.

Tali modifiche si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Termini abbreviati per la detrazione IVA

Sono stati modificati i termini per la detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati, il cui diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e che potrà essere esercitato, al più tardi, entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto.

Fino ad oggi, l’esercizio del diritto alla detrazione era concesso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo alla nascita del diritto stesso. La norma appena introdotta, pertanto, riduce i termini per l’esercizio della detrazione IVA.

Stretta in materia di compensazioni

I contribuenti che intendono compensare i crediti di imposta (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e ritenute alla fonte, IVA) risultanti dalle relative dichiarazioni, con debiti di imposta differenti (c.d. compensazione orizzontale), avranno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità per gli importi superiori ad € 5.000.

La Manovra abbassa così tale soglia, fissata in precedenza ad € 15.000.

Per quanto riguarda i crediti relativi alle imposte dirette e IRAP, rimane la possibilità di poter compensare preventivamente all'invio della dichiarazione; rimane invece l'obbligo di invio preventivo della dichiarazione con riferimento ai crediti IVA.

Per i titolari di partita IVA, in particolare, sarà possibile compensare solo tramite l'utilizzo dei servizi telematici forniti dall'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on line) oppure per il tramite di un intermediario abilitato.

Nuovo regime fiscale per le locazioni brevi (c.d. norma "Air Bnb")

L'art. 4 del Decreto in commento modifica il regime fiscale delle c.d. locazioni brevi, ossia i contratti abitativi:

- di durata non superiore a 30 giorni;
- che possono prevedere, eventualmente, la prestazione di alcuni servizi correlati (quali, ad esempio, pulizia e fornitura di biancheria);
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite altri soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche attraverso portali *on-line*).

A decorrere dal 1° giugno 2017, per tali tipologie contrattuali, viene prevista la possibilità di applicare l'opzione della "cedolare secca" con aliquota al 21%.

In particolare, nel caso in cui il contratto venga stipulato tramite intermediari e portali *on-line*, a carico di questi ultimi viene previsto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi. Qualora sia lo stesso intermediario a incassare il canone pattuito, egli dovrà altresì trattenere il 21% da versare allo Stato in qualità di sostituto d'imposta.

A seconda della scelta del locatore di esercitare o meno l'opzione per la cedolare secca, l'imposta trattenuta e versata dall'intermediario sarà rispettivamente a titolo di acconto o a titolo d'imposta.

Rideterminazione della base ACE

La Manovra modifica la disciplina della base di calcolo dell' Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE). A tal fine, infatti, occorrerà prendere a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, bensì gli incrementi netti degli ultimi 5 anni.

Pertanto, gli incrementi rilevanti saranno solo quelli dell'esercizio per il quale si effettua il calcolo e quelli dei quattro esercizi anteriori, escludendo così gli incrementi precedenti e depotenziando, di fatto, l'agevolazione.

La disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso la 31 dicembre 2016, e avrà effetto anche sulla determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2017.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Il Decreto in commento contiene la disciplina della c.d. "rottamazione" delle liti pendenti.

Nello specifico, possono essere definite le controversie di carattere tributario non ancora concluse con pronuncia definitiva, a condizione che:

- la costituzione in giudizio in primo grado sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016;
- nella lite sia parte l' Agenzia delle entrate (vengono pertanto escluse le controversie aventi come controparte Equitalia e tutti i procedimenti riguardanti l'IVA all'importazione, gli aiuti di Stato, i dazi e le accise).

Le liti pendenti, in tal modo, vengono chiuse per l'intero importo contestato, senza alcun rilievo per quanto riguarda la sorte del contezioso.

Le somme da corrispondere, secondo una procedura analoga rispetto a quella già prevista per la "rottamazione" delle cartelle, sono costituite dal solo importo accertato maggiorato degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza che siano dovute sanzioni e interessi di mora.

Qualora la controversia sia relativa soltanto a interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, la lite sarà definibile pagando il 40% degli importi in contestazione. Nel caso in cui, invece, la controversia sia riferibile esclusivamente a sanzioni collegate a tributi che risultano già definiti (anche con modalità diverse rispetto a quella in commento) quest'ultima potrà essere definita a costo zero.

La domanda di definizione deve essere presentata, separatamente per ciascuna controversia, entro il 30 settembre 2017.

Qualora l'importo da versare sia superiore a 2.000 €, il pagamento potrà essere effettuato in tre rate con le seguenti scadenze:

- 30 settembre 2017 (40% delle somme dovute);
- 30 novembre 2017 (40%);
- 30 giugno 2018 (20%).

Disposizioni in materia di Patent box

La Manovra in oggetto, allineandosi alle prescrizioni dettate dall'OCSE, elimina i marchi di impresa dall'elenco dei beni immateriali che possono fruire della detassazione dei redditi derivanti dal loro utilizzo (c.d. *Patent box*).

Tale esclusione, tuttavia, opera soltanto per i periodi d'imposta per i quali le opzioni per il *Patent box* vengono esercitate successivamente rispetto alla data del 31/12/2016. Per le opzioni esercitate nel 2015 e 2016, invece, la deduzione relativa al reddito correlato ai marchi prosegue fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
